

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

ACC

10000/100/1132

1599

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

000/100/1132

ITALIAN GOV'T OFFICIALS, ACTIVITIES
JAN. - MAR. 1944

1488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
ACTION SHEET

Suspense _____

Date _____

FROM	TO
Chief Commissioner	
Deputy Chief Commissioner	
Secretary General	
ADMINISTRATIVE SECTION	
Economic Section	
Reg. Control & M.G. Section	
Political Section	
Interior Sub-Commission	
Public Safety Sub-Commission	
Public Health Sub-Commission	
Property Control Sub-Comm.	
Legal Sub-Commission.	
Education Sub-Commission	
Monuments, Fine Arts & Archives	
NAVY Sub-Commission	
Land Forces Sub-Commission	
AIR	
Telecommunications & Posts	
War Material Disposal S.C.	
PRO	
Liaison Section	
Finance Sub-Commission	
G-1	
G-4	
Adjutant General	
Files	
Personnel	
Publications	
Message Centre	
Miscellaneous	
Pool of Interpreters	
Archives & Ref. Library	
Cables.	
HQ. Commandant.	
Sub-Commission -	

FOR:

Signature _____
Remarks/Recommendation _____
Information only _____
Approval/Disapproval _____
Appropri to Action _____
Investigation & Report _____

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

785015

FROM

TO

Chief Commissioner

Deputy Chief Commissioner

Secretary General

ADMINISTRATIVE SECTION

Economic Section

Reg. Control & M.G. Section

Political Section

Interior Sub-Commission

Public Safety Sub-Commission

Public Health Sub-Commission

Property Control Sub-Comm.

Legal Sub-Commission.

Education Sub-Commission

Monuments, Fine Arts & Archives

NAVY Sub-Commission

Land Forces Sub-Commission

AIR

Telecommunications & Posts

War Material Disposal S.C.

PRO

Liaison Section

Finance Sub-Commission

G-1

G-4

Adjutant General

Files

Personnel

Publications

Message Centre

Miscellaneous

Pool of Interpreters

Archives & Ref. Library

Cables.

HQ. Commandant.

Sub-Commissions:-

FOR:

Signature

Remarks/Recommendation

Information only

Approval/Disapproval

Appropri. to Action

Investigation & Report

Dispatch

Return to Admin. Section

REMARKS:

3012

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
R.C. & M.C. SECTION
APO 394

Ref/712/9/CA

8 March 1944

SUBJECT: State Officials.

TO : O.C., HQ AMC 8 Army, Main.

Reference your OA/72/92A of 24 January 1944, the list of officials concerned is returned herewith in accordance with your paragraph 4.

Edwin
NORMAN E. FISKE,
Colonel, Cavalry,
Deputy Executive
Commissioner.

pa
3014

Minute

6 MAR 1944

2287

10. V.P. Order

1. See 8 etc. This whole matter requires action and should not be delayed further.

2. I suggest the following recommendations for forward to the Executive Commission.

(a) That an order be issued in Region III, IV, V requiring prefects to collect the names of all ex-Gov. employees, this list to be forwarded to the Italian Government through Acc. H.Q.

(b) That the Italian Gov. be acquainted of the action taken as at 2a above, and be allowed to make application for individuals shown in the lists through Acc.

Note. Acc. HQ will reserve the right to turn down the application on good grounds (but not be obstructive).

(c) Transportation of individuals and their dependents be a responsibility of Italian Gov.

3013

(d) There ~~seems~~ to be no action in regard to
Regin I & II. From under State Gen. Contr.

The whole matter of screening public officials
under ACC. conditions is another matter of
policy and may well require consideration.

R. R. Capps
N.H.

10 Feb. 44

D.C.C.A.O.

10 see 3 which I will circulate to SCAO's and RAO's as it will be useful to them in dealing with Projects.

2. 5 and 6.

As you will see from 6 there has already been a muddle about this device which is not surprising considering its wording. I have taken interim action as at 7.

3. To send these officials back to their employment willing willing; many of them protesting Reviews and no longer acceptable to us, seems to me quite unworkable and not to be allowed.

4. I suggest

(i) That in A176 territories the Projects be empowered to collect the names of all ex-Govt employees not back in their jobs

785015

As you will see from 6 true has already been a muddle about this device which is not surprising considering its wording. I have taken interim action as at 7.

3. To send true offends back to his employment with no illing, many of them protesting. Resists and no longer acceptable to us, seems to me quite unworkable and not to be allowed.

4. I suggest

(i) That in A176 territories the Pigeon be empowered to collect the names of all ex-Govt. employees not back in their jobs

(ii) That these names be forwarded to the Italian Govt. (with a without security screening?) so that they know in whom they can draw.

(iii) That the device forwarded under 5 be amended at once to make it clear that it refers only to King's Italy and substituting something on the lines of (i) & (ii) for A176 heading.

GIB 27/11

Discuss

with V.P. Adams

71/11/11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

0
SECURITY MESSAGE

TO: MAIN / DIRECTOR FOR AIR RECD: DIRECTOR FOR AIR

FROM: 151 AIRCRAFT AIR

Orig No RA 936

25 Jan

No further action will be taken by HIGHTER CORPUS until 6
further orders through you (.) Your 72/92 of 24 Jan refers (.)
Request that action outlined your memo be taken in AIR territory
received ^{over} into through AIR DIRECTOR and now under consideration

This message must be sent in
CIPHER if liable to be
intercepted.

PRIORITY.....

..... Lt. Col.

TO:
THL:
OR:

an 6

3019

785015

12. 24 26 JAN recu

6

Subject: State Officials moving to residences.

MAIN A.M.G. H.Q.
EIGHTH ARMY.

CA/72 /92A.
24 Jan 44.

H.Q., A.M.G.
A.C.M.F.

1. On December 10th a notification was received through the C.C.R.R. in which the head of the Italian Government ordered that all state officials and dependants belonging to liberated Provinces should receive orders through the Prefect to return to their residences within 10 days, otherwise they would be declared as having resigned from their office.

2. The Prefect of Campobasso compiled a list of those officials comprising some 150 names of officials resident in various parts of Campobasso Province and belonging to places the majority of which are still in occupied Italy.

3. In the case of those officials who come from Provinces which are in Allied hands it is pointed out that for them to return would involve a considerable volume of transport which cannot be provided unless it be by the Italian Government. The order therefore would appear somewhat harsh. Could instructions be given as to how this matter should be handled.

4. A list of the officials concerned is attached, but it is requested that the list be returned to this H.Q. as it is the only copy.

C. J. Ward
Group Captain,
Officer Commanding,
H.Q., A.M.G. Eighth Army Main.

247

3003

785015

712-26 JAN 26 cd
 SUBJECT: ITALIAN CIVIL SERVANTS. 23 JANUARY 1944.
 Acc/34/11.

TO----- H.Q. A.M.G. 15 ARMY GROUP.
 H.Q. A.M.G.A.C., NAPLES.

FROM----- CHIEF LIAISON OFFICER
 ALLIED CONTROL COMMISSION.

1. The following communication dated 17 Jan '44 has been received from the Head of the Prime Minister's Office:

"To meet the demands of the Civil Administration, the Italian Government has ordered all civil servants in liberated Italy who are not at their posts owing to conditions resulting from the war to resume their duties immediately.

To this end decree R.D.3/1/1944,n3 has been published in the Official Gazette of 3 Jan 1944, No.1, copy attached, which also lays down the penalties for evasion.

It is requested that the possibilities of applying this decree to the territories under AMG be examined, so that the services of all civil servants of which the Government has need may be called upon, and in order to provide uniformity of treatment with personnel in the territory under control of the Italian Government."

2. The Italian Government are finding it difficult to lay their hands upon a sufficient number of reliable Officials within the 4 Provinces of Apulia. They believe that if all Italian Civil Servants in liberated Italy return-
 off to their last post of duty, it will be found that there are Officials to spare.

3. I shall be glad to know what reply I am to communicate to the Italian Government.

785015

1. The following communication dated 17 Jan 44 has been received from the Head of the Prime Minister's Office:

"To meet the demands of the Civil Administration, the Italian Government has ordered all civil servants in liberated Italy who are not at their posts owing to conditions resulting from the war to resume their duties immediately.

To this end decree R.D.3/1/1944,n3 has been published in the Official Gazette of 3 Jan 1944, No.1, copy attached, which also lays down the penalties for evasion.

It is requested that the possibilities of applying this decree to the territories under AMG be examined, so that the services of all civil servants of which the Government has need may be called upon, and in order to provide uniformity of treatment with personnel in the territory under control of the Italian Government."

2. The Italian Government are finding it difficult to lay their hands upon a sufficient number of reliable Officials within the 4 Provinces of Apulia. They believe that if all Italian Civil Servants in liberated Italy return to their last post of duty, it will be found that there are Officials to spare.
3. I shall be glad to know what reply I am to communicate to the Italian Government.

EB M...
LT. COL. 3008
CHIEF LIAISON OFFICER.
ALLIED CONTROL COMMISSION.

COPY TO-----INTERIOR SUB-COMMISSION.
(Major McSWENEY)

DECR. No. 3 OF 3 JAN 1944.

Art. 1.

All functionnaires and civilian State dependants and of Statal Administrations of an autonomous character who reside or find themselves in the liberated territories and who have not been able to reach the seat of their particular employment owing to war causes, must report without delay, and anyway in not less than fifteen days from the publication of this decree, to the nearest Prefettura who will make them proceed to the seat of their previous employment, if possible, or employ them elsewhere.

All personnel which will not have complied with the above order within the period of time set down will be considered as having resigned from his employment.

The same sanctions will apply to functionnaires and dependants who will not comply with orders from the Prefettura in the given time.

Art. 2.

The assigning of personnel to a different department or another duty is decided by the central competent Administrations or in some special cases by the Prefettura, bearing in mind the particular exigencies of the services and the attributes of the personnel in question.

Art. 3.

All personnel which on the date of publication of this decree ~~which~~ have been employed by statal offices other than those they really belong to will be reported by their chiefs to the Competent Administration or in special cases to the Prefettura, within the time prescribed in Art. 1.

Art. 4.

Deals with their pay.

Art. 5.

All functionnaires and civilian State dependants and of autonomous Administrations who are carrying out their military service in liberated areas must notify, in the prescribed fifteen days, their location to the respective central administration, or when not possible to the nearest Prefettura.

Personnel not obeying the above order will be punished on returning to the Civilian Administration.

Art. 6.

During the same period of time all functionnaires and statal employees mentioned before who are on ordinary or extraordinary leave or about to be suspended, or absent from their work for disciplinary reasons, must report to the nearest Prefettura in order that their location be ascertained as also the reason of their absence from duty.

-2-

This personnel will be informed through the Prefettura what they are expected to do and they will have to comply with the orders given them thus or be punished, in virtue of what is decreed in Art.1.

Art.7.

This decree applies also to magistrates.

Art.8.

It applies also to personnel who may happen to find themselves in areas liberated since the promulgation of this decree.

The time allotment ~~for these~~ of fifteen days in which to report, for those areas will be published periodically in the Official Gazette by the Prime Minister.

Art.9.

The present decree, etc.....

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA

DEL REGNO

PARTE PRIMA

Anno 85° - Numero 1

UFFICIALE

D'ITALIA

SI PUBBLICA DI NORMA NEL
GIORNO DI MERCOLEDÌ ESABATO

P. M. 151 - Mercoledì 12 Gennaio 1944

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Abb. annuo L. 200	Abb. annuo L. 400	Abb. annuo L. 120	Abb. annuo L. 240
semestrale L. 100	semestrale L. 200	semestrale L. 60	semestrale L. 120
trimestrale L. 50	trimestrale L. 100	trimestrale L. 30	trimestrale L. 60
Un fascicolo L. 4	Un fascicolo L. 8	Un fascicolo L. 4	Un fascicolo L. 8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Abb. annuo L. 100 -	Abb. annuo L. 200 -
Un fascicolo L. 4	Un fascicolo L. 8

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
Nel Regno	L. 200 Abbonamento annuo L. 100 semestrale L. 50 trimestrale L. 25 Un fascicolo	Nel Regno	L. 120 Abbonamento annuo L. 60 semestrale L. 30 trimestrale L. 15 Un fascicolo
Nel Regno	L. 240 Abbonamento annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 Un fascicolo	Nel Regno	L. 240 Abbonamento annuo L. 120 semestrale L. 60 trimestrale L. 30 Un fascicolo

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda della « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanze della Sede del Governo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, del termini di decadenza e dei termini processuali Pag. 1

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 2

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, N. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra. Pag. 3

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, N. 4

Validità del servizio prestato dagli Ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati. Pag. 4

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione Pag. 4

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 1

Norme per la sospensione del corso delle prescrizioni, dei termini di decadenza e dei termini processuali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R.D.L. 15 novembre 1925, n. 2071 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 890;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 891;

Vista la legge 9 luglio 1940, n. 924;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 633;

Visto il R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87;

Visto il bando emanato per Nostra delega dal Capo di S. M. Generale del R. E. il 2 ottobre 1943;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità e l'urgenza per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il corso dei termini di prescrizione è sospeso di diritto fino al 31 dicembre 1944.

E' del pari sospeso di diritto fino alla detta data il corso dei termini perentori, tanto legali quanto con-

3005

venzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, quando sussista la impossibilità di osservarli per cause dipendenti dallo attuale stato di guerra.

La sospensione può essere dichiarata anche di ufficio.

Art. 2

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza orale, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Eguale si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto per la sospensione delle prescrizioni e dei termini di decadenza e quelle per le rinnovazioni ipotecarie hanno effetto dall'8 settembre 1943.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D. L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLO — DE SANTIS — JUNG

Visto: (ai sensi del R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 1/B).

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 Gennaio 1944, n. 2

Sospensione delle norme relative al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e attribuzione al Ministero delle Comunicazioni dei poteri del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata dal R. D. 28 Giugno 1912, n. 728;

Visto il R. D. L. 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. D. L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. D. L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per le ferrovie, la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, di concerto con il Sottosegretario di Stato per le finanze e con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione non si applicano le norme che richiedono, per l'emanazione e l'attuazione di

La sospensione di cui all'art. 1 vale anche per i termini di prescrizione o di decadenza previsti dalle leggi tributarie. Non rimangono invece sospesi i termini relativi al pagamento dei tributi, salvo che il contribuente dimostri la materiale impossibilità dell'adempimento della obbligazione per essersi trovato, allo scadere del termine, in località occupata dal nemico o in località con la quale fossero interrotte le comunicazioni postali e ferroviarie, o perchè l'oggetto del tributo si trovi in dette località.

Art. 3

Indipendentemente dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, il corso dei procedimenti giudiziari civili, amministrativi o riflettenti la materia tributaria può essere sospeso quando risulti che una delle parti si trovi in zona non libera del territorio nazionale.

La sospensione di cui al presente articolo è disposta anche d'ufficio dal giudice o dalla autorità amministrativa competente, con provvedimento inoppugnabile.

Art. 4

Quando non si è dichiarata d'ufficio la sospensione del procedimento, l'istanza deve essere fatta all'autorità giudiziaria o amministrativa competente, la quale provvede in calce alla domanda.

L'istanza può essere proposta anche all'udienza oralmente, nel qual caso il provvedimento va adottato con verbale.

Il provvedimento suddetto è inoppugnabile.

Eguale si provvede per l'istanza di sospensione dei termini.

Art. 5

Gli uffici interessati devono tenere uno speciale registro dei provvedimenti adottati a norma degli articoli precedenti.

Art. 6

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1940, n. 890, al R.D.L. 19 gennaio 1942, n. 87 ed alla legge 9 luglio 1940, n. 924.

Art. 7

I termini per tutte le rinnovazioni ipotecarie, cui debba provvedersi di ufficio o ad istanza di parte, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1944.

determinati provvedimenti, il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2

Durante l'assenza dalla sede del Governo del direttore generale e dei componenti il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato i poteri e le facoltà attribuiti agli organi stessi dalle vigenti disposizioni sono devoluti al Ministro per le Comunicazioni.

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno» - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DI RAIMONDO - JUNG - DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo residenti o dimoranti nei territori liberati, che non hanno potuto raggiungere la loro sede di servizio per cause dipendenti dallo stato di guerra, è fatto obbligo di presentarsi senza indugio, ed in ogni caso non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottemperato a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite con la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 ago-

785015

di presentarsi senza indugio, ed in ogni caso non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Prefettura più vicina per essere avviati alla propria sede, se possibile, o per eventuale destinazione od impiego presso altri uffici.

Il personale che allo scadere del termine anzidetto non abbia ottenuto a quanto prescritto nel comma precedente è dichiarato d'ufficio dimissionario dall'impiego.

Eguale sanzione si applica nei confronti dei funzionari e dipendenti che non ottemperino nel termine loro prefisso alle disposizioni ricevute dalle Prefetture.

Art. 2

L'assegnazione ad altra sede od altro impiego prevista per il personale statale dall'articolo precedente viene disposta, qualunque sia il grado e la categoria del dipendente statale, dalle competenti Amministrazioni centrali ed eventualmente, in via provvisoria, dalle Prefetture, con determinazioni insindacabili, tenendo presente le normali attribuzioni del personale in parola e le esigenze dei servizi.

Art. 3

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi ad aver assunto servizio presso uffici statali diversi da quelli di normale appartenenza sarà, nello stesso termine previsto dall'art. 1, a cura dei rispettivi capi ufficio, segnalato alle competenti Amministrazioni centrali ovvero, nell'impossibilità, alla Prefettura più vicina.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la continuazione del pagamento dello stipendio e degli assegni fissi, ovvero la iscrizione di nuove partite con la procedura eccezionale prevista dal R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730, sono subordinate ad apposita dichiarazione di avvenuta assunzione in servizio da rilasciarsi dalle amministrazioni centrali competenti, o, nell'impossibilità, dai capi degli uffici presso i quali gli impiegati si trovano addetti.

Art. 5

I funzionari e dipendenti civili dello Stato e delle amministrazioni autonome che si trovino in servizio militare nelle zone liberate sono tenuti a notificare,

Art. 3

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale del Regno» - serie speciale -, sarà presentato alle Assemblée legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le Comunicazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO — DI RAIMONDO — JUNG — DE CARO

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 1/B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1944, n. 3

Provvedimenti per i dipendenti statali che non abbiano ripreso servizio nelle sedi originarie per cause dipendenti dallo stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli art. 46 e 47 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le varie norme organiche del personale delle Amministrazioni dello Stato e di quelle ad ordinamento autonomo, e relative modificazioni ed integrazioni;

Visto il R.D.L. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario;

Visto il R.D.L. 19 agosto 1943, n. 730;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5/B;

Ritenuta la necessità e l'urgenza derivanti dallo stato di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per la Grazia e Giustizia e per le Finanze;

nel termine di cui all'art. 1, la loro presenza e posizione alle rispettive amministrazioni centrali, ovvero, nell'impossibilità, alle Prefetture.

Il personale che non si atterrà a quanto disposto nel precedente comma, sarà assoggettato a procedimento disciplinare, all'atto del rientro nell'Amministrazione civile.

Art. 6

Entro il termine di cui all'art. 1 i funzionari e dipendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1944, n. 4

Validità del servizio prestato dagli ufficiali del R.E. presso comandi od enti mobilitati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E DELL'VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli uffici, ali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 1 B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

785015

Art. 6

Entro il termine di cui all'art. 1 i funzionari e dipendenti statali ivi specificati che si trovino in corso di congedo, ordinario o straordinario, in aspettativa o in posizione di disponibilità, o assenti dal servizio per provvedimenti disciplinari di sospensione, devono presentarsi alla Prefettura più vicina perchè venga presa nota della località in cui risiedono e della ragione che temporaneamente li esime dal servizio.

Agli stessi verranno comunicate per il tramite delle Prefetture, tenendosi conto della rispettiva loro situazione, le disposizioni del caso, alle quali dovranno uniformarsi sotto pena, in mancanza, di incorrere nelle sanzioni stabilite dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli che precedono sono applicabili anche ai magistrati, restando espressamente derogato dalle norme della legge sull'ordinamento giudiziario che comunque condizioni i trasferimenti e le applicazioni al consenso dell'interessato.

Art. 8

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al personale che verrà a trovarsi nelle zone liberate posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il termine di giorni quindici previsto dall'articolo 1 decorrerà dalla data che sarà fissata con decreti del Capo del Governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9

Il presente decreto che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - DE SANTIS - JUNG

Visto: (ai sensi del R. D. 30 ottobre 1943 n. 18)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

TESTI VITTORIO, gerente

Visto l'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito;

Visto il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, relativo alla validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2 B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5 B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' abrogato il R. decreto 14 novembre 1941, n. 1328, concernente la validità del servizio prestato dagli ufficiali del R. Esercito, presso comandi od enti mobilitati, agli effetti dell'avanzamento e del trasferimento nel servizio o nel corpo di stato maggiore.

Art. 2

Il Ministro della Guerra, in relazione alla disponibilità dei reparti ed alla situazione contingente, stabilirà le modalità per l'assegnazione alle truppe degli uffici ali che debbono compiere il prescritto periodo di comando di reparto, assegnando per ultimi alle truppe gli ufficiali che hanno prestato servizio, in zona di operazioni, presso i minori comandi di Grandi Unità (Divisioni).

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella serie speciale della Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 3 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO

Visto: (ai sensi del R.D. 30 ottobre 1943 n. 18)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del Commissario Generale per l'Alimentazione.

Con decreto in data 30 dicembre 1943 la Maestà del Re ha nominato, su proposta del Sottosegretario di Stato per la Industria, Commercio e Lavoro, il Generale di Brigata Domenico Marcello Camerà, Commissario Generale per l'Alimentazione.

TIP. DEL COMMERCIO V. RAUONE - P. M. 151

785015

22 JANUARY 1944.
ACC/34/10.

SUBJECT: ITALIAN INTERFERENCE
IN A.M.G. TERRITORY.

TO— H.Q. A.M.G. 15 ARMY GROUP.
H.Q. A.M.G.A.C., NAPLES.
H.Q. A.M.G. REGION II.
H.Q. A.M.G. REGION I.
INTERIOR SUB-COMMISSION, A.C.C.
(Major McSWERNEY)

FROM— CHIEF LIAISON OFFICER
ALLIED CONTROL COMMISSION.

This matter was discussed with the Italian
Authorities on the recent visit of Col. SPOFFORD
and Lt. Col. McCaffrey.

Attached is a copy of the resulting instructions
issued by Marshal BADOGLIO on 20 January 1944 to the
Ministers and Under-Secretaries.

K. M. Murphy
LT. COL.
CHIEF LIAISON OFFICER.
ALLIED CONTROL COMMISSION.

TO—— H.Q. A.M.G. 15 ARMY GROUP.
H.Q. A.M.G.A.C., NAPLES.
H.Q. A.M.G. REGION II.
H.Q. A.M.G. REGION I.
INTERIOR SUB-COMMISSION, A.C.C.
(Major McSWEENEY)

FROM—— CHIEF LIAISON OFFICER
ALLIED CONTROL COMMISSION.

This matter was discussed with the Italian
Authorities on the recent visit of Col. SPOFFORD
and Lt. Col. McCAFFREY.

Attached is a copy of the resulting instructions
issued by Marshal BADOLLO on 20 January 1944 to the
Ministers and Under-Secretaries.

R. W. Murphy
LT. COL.
CHIEF LIAISON OFFICER.
ALLIED CONTROL COMMISSION.

3007

TRANSLATION

20 JANUARY 1944.

TO: : THE MINISTERS & UNDER-SECRETARIES OF STATE.
FROM : THE HEAD OF THE GOVERNMENT(MARSHAL BADOGLIO).
SUBJECT : RELATIONS OF THE CENTRAL ADMINISTRATION WITH
THE ITALIAN AUTHORITIES IN THE PROVINCES UNDER
DIRECT ALLIED CONTROL.

Instructions of a general or particular nature are, on occasion, being sent by branches of the Central Administration directly to the Italian Authorities in the Provinces at present under Allied Control. These instructions cannot be carried out since, as you know, by agreement with the Allied Military Command, A.M.G. is the controlling authority in these Provinces as long as military exigencies prevail over civil.

As regards matters of a general nature (whether laws or ministerial instructions) it is opportune that they should be applied uniformly to all liberated territory. In order to conform to the spirit of the existing agreements, however, it is necessary that your Excellencies should from time to time represent to the A.C.C. the desirability of instructions and laws of the Italian Government being adopted by the Allied Authorities and put into force in the Provinces not yet under direct Italian administration.

In this way, not only will further proof be given of the Italian Government's spirit of loyal co-operation but it will certainly result in furthering the collaboration which the Allied Authorities are demonstrating.

On the other hand, as regards matters of a particular nature (e.g. the transfer of personnel), I remind your Excellencies that communications should be addressed to the Officers in charge of A.M.G. who have jurisdiction over the territories concerned, as shown on the attached list.+

Acknowledgement of these instructions is requested. 3003

+ The list gives the following names and outlines

Instructions of a general or particular nature are, on occasion, being sent by branches of the Central Administration directly to the Italian Authorities in the Provinces at present under Allied Control. These instructions cannot be carried out since, as you know, by agreement with the Allied Military Command, A.M.G. is the controlling authority in these Provinces as long as military exigencies prevail over civil.

As regards matters of a general nature (whether laws or ministerial instructions) it is opportune that they should be applied uniformly to all liberated territory. In order to conform to the spirit of the existing agreements, however, it is necessary that your Excellencies should from time to time represent to the A.C.C. the desirability of instructions and laws of the Italian Government being adopted by the Allied Authorities and put into force in the Provinces not yet under direct Italian administration.

In this way, not only will further proof be given of the Italian Government's spirit of loyal co-operation but it will certainly result in furthering the collaboration which the Allied Authorities are demonstrating.

On the other hand, as regards matters of a particular nature (e.g. the transfer of personnel), I remind your Excellencies that communications should be addressed to the Officers in charge of A.M.G. who have jurisdiction over the territories concerned, as shown on the attached list.+

Acknowledgement of these instructions is requested, ³⁰⁰³

+ The list gives the following names and outlines the areas concerned.

Brig.	M.S. LUSH	--	H.Q. A.M.G. 15 Army Group.
Lt. Col.	G.H. McCAFFREY	--	H.Q. A.M.G. Region II.
Lt. Col.	C. POLETTI	--	H.Q. A.M.G. Region I.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785015

712 ~~80~~ JAN 1944

SECRET

IMPORTANT
US CIPHER MESSAGE
IN

FOLIO NO 02951
6 JAN 44

FROM : PENCE (FARGO FOR SPOFFORD)
TO : FILPOT FOR REGION TWO FOR
MCCAFFREY FOR INFO.
ORIG. NO : PBS 4379 CITE FARGO 117

TOO 1035A
THI NIL
TOR 2140A

SUBJECT IS ACTIVITIES ITALIAN GOVERNMENT OFFICIALS.
AM VISITING BRINDISI TO DISCUSS SITUATION FRIDAY JAN 7.
YOU OR REPRESENTATIVE SHOULD ATTEND REPORTING AT ACC
HEADQUARTERS ON 000 HOUR OR AS NEAR AS CONVENIENT
FRIDAY MORNING. HOPED TO IRON OUT MISUNDERSTANDINGS

AMGOT 4 ACTION

SIC 2245A/06.
T. 2325A/06.
JJC.

3002

N/A by
7/1/44
PA

2141

